Banca Dati delle Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE 09 giugno 2003 n. 16

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 25/06/2003 n. 09

LEGGE N.16 del 2003 - Integrazione della legge regionale 13 agosto 1997 n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n. 97 recante nuove disposizioni per le zone montane).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella legge regionale 13 agosto 1997 n. 33)

1.

Dopo l’articolo 6 della legge regionale 13 agosto 1997 n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n. 97 recante nuove disposizioni per le zone montane) sono inseriti i seguenti:

"Articolo 6 bis

(Compendio unico)

1.

Il compendio unico aziendale di cui all’articolo 5 bis della l. 97/1994, come introdotto dall’articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), è costituito da terreni agricoli, destinati in modo unitario all’esercizio dell’impresa agricola, ricadenti nei territori delle Comunità montane della Liguria così come delimitate dalle leggi regionali in materia e nelle porzioni montane di comuni parzialmente montani non inseriti in Comunità montane.

2.

Concorrono alla formazione del compendio unico aziendale, che i beneficiari dell’esenzione di cui all’articolo 5 bis della l. 97/1994 hanno l’obbligo di coltivare o condurre per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, i terreni agricoli, le relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra di loro, acquisiti, in seguito a trasferimento a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) o dell’articolo 6 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) o da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153 (attuazione delle Direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura).

Articolo 6 ter

(Superficie minima indivisibile)

1.

La superficie minima indivisibile di cui all’articolo 5 bis della l. 97/1994 rappresenta l’estensione di terreno necessaria a garantire il raggiungimento da parte delle aziende agricole di montagna di un livello minimo di validità economica. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall’acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell’articolo 6 bis.

2.

La Giunta regionale determina i livelli minimi di validità economica delle aziende agricole di montagna.".

Articolo 2

(Norma transitoria)

1.

In fase di prima applicazione, i livelli minimi di validità economica delle aziende agricole di montagna di cui all’articolo 6 ter della l.r. 33/1997, introdotto dalla presente legge, sono determinati entro trenta giorni dall’entrata in vigore della stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 giugno 2003

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:2003
___Num:0016
___Boll__Uff__Num:09
___Boll__Uff__Anno:2003